



CAMERA DI COMMERCIO  
COSENZA

**Servizio #PiùConnessi**  
**Ufficio Registro Imprese**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE INDIVIDUALI E ALLE IMPRESE SOCIETARIE INADEMPIENTI – Riferimento alle determinazioni dirigenziali n.144 e n.145 del 27/05/2024 di avvio del procedimento.

### **IL SEGRETARIO GENERALE** **Conservatore del Registro Imprese**

**PREMESSO CHE** con le Determinazioni dirigenziali n. 144 e 145 del 27/05/2024 è stato dato avvio al procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e societarie inadempienti all'obbligo;

#### **VISTI**

- la deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 25.07.2022 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese ed alle società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese e sanzioni" ai sensi dell'art. 37 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con L n. 120/2020;
- la comunicazione di avvio del procedimento, acquisita al protocollo camerale n. 10392 del 27/05/2024, con il quale il Conservatore ha diffidato le imprese individuali, di cui all'elenco allegato alla DD n. 145/2024, a comunicare il proprio domicilio digitale all'ufficio del Registro delle imprese di Cosenza entro l'11 luglio 2024, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come sostituito dall'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. L. n. 120/2020);
- la comunicazione di avvio del procedimento, acquisita al protocollo camerale n.10393 del 27/05/2024, con la quale il Conservatore ha invitato le imprese costituite in forma societaria, di cui all'elenco allegato alla DD. N. 144/2024, a comunicare, entro l'11 luglio 2024, il proprio domicilio digitale nel Registro delle imprese di Cosenza, ai sensi dell'art. 16 comma 6 bis del d.l. n.185/2008 (conv. L. n. 2/2009) così come modificato dall'art. 37 D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020);
- *la Legge 580/93 - "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";*
- *la legge 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi";*
- il D.P.R. N. 254/2005 – "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
- lo Statuto camerale;

#### **RICHIAMATI**

- l'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...";
- l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere



noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

- le legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito camerale;
- la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013

#### **TENUTO CONTO CHE**

- l'Ufficio Registro Imprese di questa CCIAA, sta adottando procedura massiva e "semplificata" di notifica ai sensi dell'art 8 comma 3 della Legge 241/90- mediante pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA, nella sezione dedicata all'Albo Camerale (di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009) - qualora si tratti di imprese prive di domicilio digitale o con domicilio digitale cancellato, revocato, invalido o inattivo, per i procedimenti relativi alla cancellazione d'ufficio di cui all'art. 40 D.L. semplificazioni, informando puntualmente il Giudice del Registro che, al riguardo, non ha espresso orientamenti contrari;
- che la pubblicazione degli atti tramite l'Albo camerale on line della CCIAA di Cosenza è stata effettuata in data 27/05/2024;
- risulta scaduto il termine fissato all'11/07/2024 e che è necessario, pertanto, procedere all'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese inadempienti;
- InfoCamere s.c.p.a., società in house del sistema camerale, oltre a mettere a disposizione l'applicativo Cruschetto Qualità dal quale sono stati estratti gli elenchi delle posizioni ricadenti nelle prime procedure avviate, ha predisposto una procedura per l'attribuzione massiva d'ufficio del domicilio digitale e la contestuale emissione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa;

#### **RITENUTO CHE**

- il presente provvedimento possa essere portato a conoscenza dei destinatari, mediante pubblicazione per 30 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese;
- gli effetti derivanti dall'adozione della presente determinazione, possano non aver corso nei confronti di quelle imprese che risultassero nel frattempo in regola con l'obbligo di legge di cui sopra;

#### **PRESO ATTO**

- che sulla proposta di Determinazione è stato reso digitalmente parere favorevole di legittimità all'adozione del provvedimento, da parte del responsabile dell'istruttoria Dr. Gennaro Bellizzi e del Responsabile dell'Ufficio Registro Imprese Dr.ssa Patrizia Tarsitano;

#### **RITENUTO**

- di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza;



## DETERMINA

1. di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle imprese individuali di cui all'elenco allegato alla comunicazione di avvio del procedimento, acquisita al protocollo camerale n. 10392 del 27/05/2024, pubblicata all'Albo camerale on line dal 27/05/2024 all'11/07/2024 ( e nella sezione permanente del sito raggiungibile al link: [https://www.cs.camcom.gov.it/sites/default/files/elenco\\_DI\\_cruscotto\\_20052024\\_def%20pubblica\\_to.pdf](https://www.cs.camcom.gov.it/sites/default/files/elenco_DI_cruscotto_20052024_def%20pubblica_to.pdf) e non abbiano nel frattempo comunicato il proprio domicilio digitale;
2. di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle imprese societarie di cui all'elenco allegato alla comunicazione di avvio del procedimento, acquisita al protocollo camerale n. 10393 del 27/05/2024, pubblicata all'Albo camerale on line dal 27/05/2024 all'11/07/2024 (e nella sezione permanente del sito raggiungibile al link:
  - a) per società di capitali :  
[https://www.cs.camcom.gov.it/sites/default/files/GDOC2\\_D\\_9899552\\_1\\_elenco\\_SOC\\_CAP\\_cruscotto\\_21052024\\_definitivo.pdf](https://www.cs.camcom.gov.it/sites/default/files/GDOC2_D_9899552_1_elenco_SOC_CAP_cruscotto_21052024_definitivo.pdf)
  - b) per società di persone:  
[https://www.cs.camcom.gov.it/sites/default/files/GDOC2\\_D\\_9899552\\_2\\_elenco\\_SOC\\_PERS\\_cruscotto\\_21052024\\_definitivo.pdf](https://www.cs.camcom.gov.it/sites/default/files/GDOC2_D_9899552_2_elenco_SOC_PERS_cruscotto_21052024_definitivo.pdf)che non abbiano nel frattempo comunicato il proprio domicilio digitale;
3. di iscrivere d'ufficio nel registro delle imprese i domicili digitali assegnati alle imprese/società di cui ai punti 1) e 2), in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal Regolamento camerale richiamati nelle premesse;
4. che le operazioni tecniche di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) siano svolte nei confronti delle imprese coinvolte nel procedimento, contestualmente alla emissione dei corrispondenti verbali di accertamento sanzionatori, utilizzando la procedura massiva messa a disposizione da InfoCamere, ad eccezione di quelle che risultassero nel frattempo in regola con l'obbligo imposto dalle disposizioni stabilite dall' art. 37 D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) ovvero nelle condizioni per essere escluse dal presente procedimento;
5. che dalla data di scadenza della pubblicazione il provvedimento si ritenga comunicato alle imprese destinatarie e da tale data decorra l'ulteriore termine di 15 giorni per presentare eventuale ricorso ai sensi dell'art. 40, comma 7, DL. 76/2020, conv. Legge 11/9/2020, n. 120;
6. di rafforzare la conoscibilità del procedimento anche con trasmissione di apposita comunicazione agli Ordini Professionali ed Associazioni di categoria della provincia;
7. di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà acquisita all'apposita raccolta

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Erminia Giorno**

Firma digitale ai sensi del d. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
"Codice dell'amministrazione digitale"